Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2018.2.2.1.5
AL/2018/11479 del 14/02/2018

OGGETTO 6138

Lega Nord Emilia e Romagna

Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

OGGETTO 6138

Bologna, 14.02.2018

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

PROGETTO DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione"

di iniziativa dei Consiglieri regionali Lega Nord Emilia e Romagna

Matteo Rancan (primo firmatario)

Alan Fabbri

Gabriele Delmonte

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.527.5397 - fax 051.5275419
www.leganorder.org - e-mail: leganord@regione.emilia-romagna.it

Stefano Bargi

Daniele Marchetti

Fabio Rainieri

Marco Pettazzoni

Andrea Liverani

Massimiliano Pompignoli

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.527.5397 - fax 051.5275419
www.leganorder.org - e-mail: leganord@regione.emilia-romagna.it

RELAZIONE

L'articolo 3 della Costituzione definisce in maniera chiara l'impegno della Repubblica alla rimozione delle barriere di natura socio-economica, limitanti la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, affermando la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di ogni individuo a prescindere da qualsiasi condizione personale e sociale.

L'abbattimento delle barriere comunicative rappresenta una delle battaglie fondamentali volte al perseguimento delle linee di azione costituzionalmente sancite.

Le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988) e del 18 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998) hanno definito il riconoscimento e l'utilizzo della lingua dei segni in ogni Stato Membro, ribadendone l'importanza dell'interpretariato e dell'insegnamento. Il pieno riconoscimento della Lingua dei Segni è avvenuto durante la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, svoltasi a New York il 13 dicembre 2006, che all'articolo 21 in particolare si legge:

"Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta [...] A questo fine gli Stati:

(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;
(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;
(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) ***Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni."***

Tali diritti vengono inclusi anche nella Strategia europea sulla disabilità 2010 – 2020, incentrata sull'eliminazione delle barriere in otto ambiti d'azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. L'ultimo in ordine di tempo è il progetto pilota sulle lingue dei segni lanciato dalla Commissione europea nel 2013, volto a migliorare la comunicazione tra le istituzioni europee e le persone non udenti o con difficoltà uditive.

In Italia la Legge dello Stato n. 18 del 3 marzo 2009 ha ratificato e fatto propria la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".

Numerose sono state le proposte di legge depositate al Parlamento italiano per il riconoscimento della LIS e della Lis Tattile, tuttavia al momento non sono ancora state discusse.

Questo progetto di legge regionale ha come finalità il riconoscimento nel territorio Emiliano-Romagnolo della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS Tattile quali strumenti per l'inserimento e l'integrazione delle persone cieche, sordo cieche o con disabilità auditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità nonché come strumento di accessibilità alla rete dei servizi.

Il PDL in oggetto mira inoltre alla promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità auditiva e delle loro famiglie in riferimento a quali modalità di comunicazione utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

Le persone con disabilità uditiva e/o visiva devono avere la possibilità di usare la Lingua Italiana dei Segni in ogni situazione e contesto come ulteriore strumento di comunicazione che si va a integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dai progressi della medicina, dell'audiologia, della pedagogia e della logopedia nonché delle relative tecnologie che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione nella società.

L'articolo 1 descrive le finalità del progetto di legge, rappresentate dal riconoscimento della LIS e della LIS Tattile in qualità di strumenti di comunicazione oltre alla promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità auditive in riferimento alle modalità di comunicazione.

L'articolo 2 descrive i destinatari del provvedimento che sono identificati nelle persone sorde, le persone sordocieche, le persone con disabilità uditiva in generale e le loro famiglie.

L'articolo 3 descrive i compiti della Regione Emilia-Romagna quali per esempio il coinvolgimento e la collaborazione tra le Aziende Sanitarie, gli Enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti destinatari del provvedimento, gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità.

L'articolo 4 declina gli interventi e le azioni che la Regione mette in atto per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'art. 2, come ad esempio l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico , nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, la diffusione della LIS, della LIS tattile; la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, di esperire sia gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.

L'articolo 5 descrive come la Regione Emilia-Romagna intende programmare le attività attraverso lo sviluppo di un piano triennale alla cui stesura verranno coinvolte anche le Associazioni del settore maggiormente rappresentative.

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.527.5397 - fax 051.5275419
www.leganorder.org - e-mail: leganord@regione.emilia-romagna.it

Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione

ART. 1
(Finalità).

1. La Regione promuove il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana, di seguito denominata LIS, e della LIS tattile quali strumenti per l'inserimento e l'integrazione delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché per favorirne l'accessibilità alla rete dei servizi.

2. La presente legge promuove il principio della libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in riferimento alle modalità di comunicazione, anche con riferimento alle nuove tecnologie, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

ART. 2
(Destinatari).

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone sordocieche, le persone con disabilità uditiva in generale e le loro famiglie.

ART. 3
(Compiti della Regione).

1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall'art.1, favorisce:
a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le Aziende Sanitarie, gli Enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'art. 2;
b) l'utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 2 alla vita della comunità e favorisce l'accesso e la fruizione degli stessi all'informazione;

c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità;
d) la piena realizzazione del percorso scolastico, formativo e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, agevolando il supporto formativo così come l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici e l'utilizzo di ausili tecnologici innovativi;
e) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
f) le pari opportunità e l'accessibilità dei luoghi di lavoro ai soggetti di cui all'art. 2;
g) l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari dei soggetti di cui all'art. 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi linguistici e tecnologici atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

ART. 4
(Gli interventi e le azioni)

1. La Regione, per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'art. 2, favorisce:
a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti strumentali della Regione;
b) l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso l'attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i soggetti di cui all'art. 2 l'adempimento all'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, nel rispetto dell'autonomia universitaria, della LIS, della LIS tattile e delle altre tecniche, anche informatiche;
d) la collaborazione con Enti culturali e universitari finalizzati ad incrementare l'uso della LIS e della LIS tattile;
e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico atto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del CO.RE.COM.;
f) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, di esperire sia gli interventi logopedici e protesici per

l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.

ART. 5
(Programmazione attività)

1. La Regione con piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge coinvolgendo all'uopo le Associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale a tutela dei soggetti di cui all'art. 2.

I consiglieri

Matteo Rancan (primo firmatario)

Alan Fabbri

Gabriele Delmonte

Stefano Bargi

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.527.5397 - fax 051.5275419
www.leganorder.org - e-mail: leganord@regione.emilia-romagna.it

Daniele Marchetti

Fabio Rainieri

Marco Pettazzoni

Andrea Liverani

Massimiliano Pompignoli

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.527.5397 - fax 051.5275419
www.leganorder.org - e-mail: leganord@regione.emilia-romagna.it